

## REDDITO IMPRESA E IRAP

### **Le opportunità del “nuovo” pegno non possessorio**

di Luigi Scappini

Ai sensi dell'**articolo 2784 cod. civ.** “Il pegno è costituito a garanzia dell’obbligazione dal debitore o da un terzo per il debitore. Possono essere dati in pegno i beni mobili, le universalità di mobili, i crediti e altri diritti aventi per oggetto beni mobili”.

In altri termini, il **pegno** consiste in un **diritto reale** di **garanzia** che può, alternativamente, avere a **oggetto beni mobili, universalità** di mobili, **crediti** ed **altri diritti** aventi ad oggetto beni mobili; inoltre, si caratterizza per il fatto che può essere **costituito** sia dal **debitore** sia da un **terzo** cui i beni appartengono.

Ma, la **caratteristica** precipua del pegno, che come visto consiste in una forma di **garanzia** sulla falsariga di quanto accade ad esempio con la fideiussione, è che si assiste allo **spossessamento** del **bene** in capo al suo proprietario.

Il Governo, con la recente conversione in legge del **D.L. 59/2016**, il cd. “Decreto banche”, introduce, con l’intento di offrire alle imprese maggiori strumenti per poter accedere al credito, uno **strumento alternativo** a quello del pegno di stampo codicistico, consistente in una sua variabile, in quanto si differenzia dall’ordinaria dazione in pegno per il fatto che il **bene** resta nella **disponibilità dell’impresa** che, si anticipa, deve obbligatoriamente essere iscritta nel Registro delle Imprese.

A dire il vero, l’evoluzione economica ha portato nel tempo all’introduzione di forme anomale di garanzia quali il pegno *omnibus* e quello rotativo.

In tale contesto, particolarmente innovativo è risultato essere il **settore agroalimentare**, poiché tale forma di pegno non possessorio ha già trovato un suo utilizzo.

Infatti, prima la **L. 401/1985** in riferimento al settore dei **prosciutti** a denominazione di origine tutelata e poi la successiva **L. 122/2001**, questa volta rivolta ai **prodotti lattiero caseari** a **lunga conservazione** a denominazione di origine, hanno disciplinato tale forma di garanzia.

Tali norme prevedono che i **beni**, si pensi al grana padano o al parmigiano reggiano, prodotti che necessitano di una lunga fase di invecchiamento, vengano **posti a garanzia** di **finanziamenti** pur **restando nel possesso** del debitore **impresa**, che li **deterrà** a titolo di **deposito**.

E non potrebbe essere altrimenti in quanto, ben noto è che la “maturazione” di tali prodotti

necessita la conservazione in appositi e specifici locali.

Altra caratteristica di tale forma di pegno non possessorio è che il **debitore** pignorante può **procedere** alla **vendita** dei beni a **condizione** che **anteriormente** sia stato **soddisfatto** il **creditore** pignoratizio.

Sulla falsariga di quanto sperimentato in settori specifici dell'agroalimentare, il Governo, come anticipato, ha introdotto la figura del **pegno non possessorio**, che si renderà applicabile a tutti i settori, in cui lo spossessamento del bene viene sostituito dalla previsione di un **contratto costitutivo**, da redigersi in **forma scritta**, che dovrà essere **iscritto** in un apposito **registro** tenuto, in forma **telematica**, da parte dell'**Agenzia delle entrate**. A far data da tale iscrizione, il pegno acquisirà il **grado** e diventerà **opponibile** ai **terzi**.

Importante è rilevare come tale forma di pegno non possessorio sia **concedibile** solamente **in connessione** all'accensione di un **credito, presente o futuro**, che sia **inerente** all'esercizio dell'**impresa** cui il bene si riferisce.

Inoltre, i **beni mobili** che formano oggetto del pegno, per espressa previsione di legge possono essere **esistenti o futuri, determinati o determinabili** anche mediante riferimento a una o più categorie merceologiche o a un valore complessivo.

Ma cosa accade nell'ipotesi di **inadempimento** da parte del debitore pignorante?

La norma prevede che, al verificarsi di una causa di inadempimento del debitore che comporti l'escussione coattiva del pegno, il creditore potrà **alternativamente**:

- **vendere** il bene oggetto di garanzia e trattenere l'incassato a titolo di soddisfacimento del credito o, per meglio dire, fino a copertura del credito concesso. L'eventuale eccedenza deve essere consegnata al debitore;
- **locare** il bene;
- procedere a **escussione** dei crediti o **appropriazione** dei beni oggetto di pegno fino a concorrenza della somma garantita.

È di tutta evidenza come tale nuova forma di pegno, che prevede il mantenimento del bene nella disponibilità, sotto forma di deposito, dell'impresa, rappresenta una **forma avanzata e innovativa** a disposizione degli imprenditori, fruibile, ad esempio, in tutti quei settori dell'agroalimentare ove il prodotto, prima di essere commercializzato, necessiti di una lunga fase di affinamento o stagionatura, basti pensare al **settore vitivinicolo**.